

Rep. N. ____ del _____

Accordo fra Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e la Società della Salute della Valdinievole per la gestione del Servizio di Emergenza e Urgenza Sociale (SEUS) – Piano Intervento Sociale (PIS) per il periodo 01.02.2026-30.09.2026

L'anno duemilaventisei nella data e nell'ora dell'ultima firma digitale apposta, presso la Sede della Società della Salute, in 50053 Empoli (FI), Via dei Cappuccini n. 79

FRA

La Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, rappresentata nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, domiciliata per la sua carica presso Via dei Cappuccini n.79, 50053 Empoli (FI), la quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Dirigente Responsabile Amministrativo, in rappresentanza e per conto della SdS Empolese Valdarno Valdelsa, codice fiscale 91014920507;

E

La **Società della Salute della Valdinievole**, rappresentata nella persona di _____ e domiciliato per la sua carica presso _____ il quale interviene in questo atto, nella sua qualità di _____, in rappresentanza e per conto della SdS Valdinievole, codice fiscale 91025730473, PEC _____;

PREMESSO

- Che la Società della Salute della Valdinievole ha aderito con contratto rep. N. 1436 del 09.06.2022 alla procedura di gara per l'affidamento della gestione del Servizio di Emergenza e Urgenza Sociale (SEUS) – Piano Intervento Sociale (PIS) per il 01.10.2022-30.09.2024;
- Che nei documenti di gara è prevista la ripetizione dei servizi analoghi per un ulteriore biennio;
- Che con determinazione dirigenziale n 31 del 30/01/2025 è stata approvata la ripetizione di servizi analoghi per il periodo di un anno, dal 01.02.2025 al 31.01.2026;
- Che, in vista della prossima scadenza del 31.01.2026, la Regione Toscana ha dato indicazione di procedere con la prosecuzione dell'affidamento del servizio fino al 30.09.2026;

- Che con nota n. 714 del 15.01.2026 la SDS Empolese Valdarno Valdelsa chiedeva alla PRTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia la disponibilità a dar corso alla ripetizione dei servizi analoghi per l'ulteriore periodo decorrente dal 01.02.2026 al 30.09.2026;
- Che con successiva nota prot. n. 895 del 19.01.2026 PRTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia confermava l'adesione alla richiesta di ripetizione dei servizi analoghi fino al 30 settembre 2026;
- Che con nota prot n. 1081/26 è stata chiesta alla Società della Salute della Valdinievole la disponibilità alla ripetizione del servizio per il periodo sopra indicato;
- Che la stessa ha risposto positivamente alla richiesta di prosecuzione del servizio richiesto;
- che l'art 15 della legge n. 241/ 90 regola la possibilità, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di *“concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- che i soggetti aderenti hanno approvato con le seguenti deliberazioni nei rispetti organi decisionali la presente convenzione:
 - Delibera dell'Assemblea n. _____ adottata da _____, esecutiva ai sensi di legge;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse.

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e si approvano espressamente da parte di ciascun Ente.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1.La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i soggetti aderenti della procedura di gara per l'affidamento del Servizi di Emergenza e Urgenza (SEUS/PIS) per il periodo 01.02.2026-30.09.2026.

2.La convenzione attua quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e dagli atti attuativi conseguenti.

3. La convenzione è finalizzata a:

- a) consentire alle parti associate l'ottimale gestione della procedura al fine di una ottimizzazione nell'affidamento del servizio;
- b) consentire agli enti associati una razionalizzazione delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione della procedura di acquisizione;

c) produrre risparmio di spesa, mediante la gestione unitaria della procedura, la realizzazione di economie di squadra e di sinergie tra gli associati.

Art. 3 – Funzioni esercitate dall'ente aderente nella fase di esecuzione del contratto

Nella fase di esecuzione del contratto le parti dovranno porre in essere i seguenti adempimenti e comunicazioni successivi alla aggiudicazione definitiva efficace e alla stipula del contratto:

- Le singole zone distretto/SDS si impegnano in esecuzione al presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- all'acquisizione del CIG derivato con le credenziali del proprio responsabile unico del procedimento ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa, della stipula del contratto e dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità;
- alla nomina del Responsabile Unico della Procedura per la gestione della fase contrattuale;
- alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- alla nomina e comunicazione alla Stazione Appaltante del nominativo del responsabile amministrativo;
- la gestione del contratto, per quanto di pertinenza, è a carico di ciascun ente;
- ogni adempimento relativo alla fase di gestione del contratto inerente gli obblighi di pubblicità e trasparenza sui siti informatici Anac e Osservatorio regionale e sul sito istituzionale dell'ente.
- le singole zone distretto/SDS aderenti non possono procedere in autonomia a richiedere servizi aggiuntivi non previsti nel presente accordo, nell'accordo attuativo o negli altri atti di gara;
- le singole zone distretto/SDS dovranno procedere ad eseguire un costante monitoraggio sull'operato sull'esecuzione degli adempimenti contrattuali;
- le singole zone distretto/SDS si impegnano a verificare la corrispondenza tra le prestazioni rese e la documentazione contabile anche mediante riscontro con le informazioni riportate sull'apposita banca dati;
- le singole zone distretto/SDS si impegnano a rispettare per tutta la durata del servizio i prezzi contrattuali, salva la possibilità di revisione degli stessi in forma unitaria dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa;

- le singole zone distretto/SDS si impegnano a comunicare alla stazione appaltante tempestivamente gravi criticità che dovessero riscontrarsi nell'esecuzione del servizio;
- Nella fase di gestione del contratto, ciascun ente dovrà adottare propri atti nel caso in cui si verificano variazioni (es. aumenti/riduzioni contrattuali entro i limiti del 20%), proroghe, ripetizioni di servizi analoghi ed ogni altro atto volto a mutare la situazione contrattuale.

Art. 4– Gestione dei documenti delle procedure di gara e delle richieste di accesso agli atti

L'Ufficio operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, anche sulla piattaforma telematica utilizzata per la procedura e nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale e informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso della procedura di acquisizione svolta in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 5 – Danni, penalità e risoluzione

Ogni singola zona distretto/SDS è chiamata a verificare l'accertamento di eventuali danni tramite il Responsabile della singola SdS/zona distretto alla presenza del Responsabile del servizio indicato dal Soggetto gestore. Il Direttore dell'esecuzione comunicherà con sufficiente anticipo al Soggetto gestore il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni: in assenza di volontà del Soggetto gestore a partecipare all'accertamento, il Responsabile della SdS /Zona distretto vi provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Ogni singola zona distretto/SDS valuterà l'eventuale applicazione delle penali che dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza da parte del Responsabile Unico del Procedimento previa istruttoria scritta da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, alla quale il Soggetto gestore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Più specificatamente le fattispecie che possono dar luogo all'applicazione di penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

VIOLAZIONE	PENALITA'
Fornitura di personale non in possesso dei	Euro 500,00 per ciascuna inadempienza

requisiti di cui al Capitolato Speciale di Gara	
Ritardo di attivazione degli interventi	€ 150 per ogni giorno di ritardo
Omessa sostituzione delle figure professionali previste	€ 150 per ogni giorno di ritardo
Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari	Da € 100 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze
Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo	Prima infrazione € 500 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. L'amministrazione procederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle norme in vigore.

Ogni singola zona/distretto potrà contestare gli eventuali inadempimenti, nelle forme indicate in sede contrattuale, per iscritto all'esecutore che avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni. Le suddette penalità saranno recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti all'esecutore o rivalendosi sul deposito cauzionale. In ogni caso le penalità non potranno superare complessivamente il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale, in caso contrario l'Amministrazione Committente potrà richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 6 – Riservatezza

1. In riferimento alle norme tecniche e organizzative del trattamento dei dati con riferimento al D. Lgs. n. 101/2018 e al nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il Responsabile del trattamento di ciascuna SdS, autorizzato dal Titolare, procede relativamente alla presente convenzione alla nomina del responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato GDPR. La nomina di tale responsabile esterno viene tempestivamente comunicata alla SdS Empolese Valdarno Valdelsa a cui dovrà essere comunicata anche ogni eventuale variazione o sostituzione.

2. La SdS Empolese Valdarno Valdelsa è titolare del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari gestiti in relazione alle attività di gestione della procedura oggetto

della presente convenzione, per le fasi di gestione, come individuate nel presente accordo.

Art. 7 – Prevenzione della corruzione

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della L. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dalla SdS Empolese Valdarno Valdelsa.

2. Gli obblighi informativi e tutti gli adempimenti nei confronti di Anac devono essere resi da parte di ogni singolo ente, ad esclusione della procedura di gestione dell'affidamento per la quale provvede il Capofila.

Art. 8– Recesso dalla convenzione

1. Ciascun ente può recedere dalla convenzione anticipatamente all'indizione della procedura di gara. In fase successiva restano fermi gli obblighi assunti da ciascun ente con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 9 – Durata e scioglimento della convenzione

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 30.09.2026.

Letto approvato e sottoscritto

Per la SDS Empolese Valdarno Valdelsa
il Dirigente Amministrativo - Dott.ssa Annalisa Ghiribelli
Per la Società della Salute della Valdinievole
